

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- Regolamento (CE) n. 1912/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1913/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero..... 3
- Regolamento (CE) n. 1914/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali..... 5
- Regolamento (CE) n. 1915/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98 7
- * Regolamento (CE) n. 1916/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾..... 8
- * Regolamento (CE) n. 1917/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾..... 13
- * Regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e abroga il regolamento (CE) n. 589/96 16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Sommario *(segue)*

* Regolamento (CE) n. 1919/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 2139/97 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1996/1997	20
Regolamento (CE) n. 1920/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina	22
Regolamento (CE) n. 1921/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1912/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 settembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	43,1
	064	73,6
	999	58,3
0707 00 05	052	55,8
	999	55,8
0709 90 70	052	97,6
	999	97,6
0805 30 10	388	67,2
	524	71,6
	528	75,9
	999	71,6
0806 10 10	052	81,1
	064	71,6
	400	215,4
	624	121,3
	999	122,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	57,5
	400	62,0
	508	54,1
	512	67,1
	524	34,6
	528	91,0
	800	189,2
	804	67,4
	999	77,9
	0808 20 50	052
064		58,8
388		90,5
528		81,5
0809 30 10, 0809 30 90	999	80,7
	052	84,3
0809 40 05	999	84,3
	052	51,1
	060	48,6
	064	68,1
	066	71,7
	068	41,8
	093	70,4
	400	86,6
	624	140,6
	999	72,4

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1913/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1998

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del

mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,65	0,14	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,01	—	0,20

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1914/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 1998****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1882/98 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1882/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1882/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 244 del 3. 9. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 settembre 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	— ECU/100 kg —	
1701 11 90 9100	42,04	(¹)
1701 11 90 9910	42,43	(¹)
1701 11 90 9950		(²)
1701 12 90 9100	42,04	(¹)
1701 12 90 9910	42,43	(¹)
1701 12 90 9950		(²)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 9000	0,4570	
	— ECU/100 kg —	
1701 99 10 9100	45,70	
1701 99 10 9910	47,43	
1701 99 10 9950	47,43	
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 9100	0,4570	

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1915/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 1998****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1574/98 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la sesta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sesta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1574/98, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 50,526 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1916/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1998

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1570/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi delle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api

mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che toltrazuril e amitraz devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che clazuril, distearato di alluminio, idrossiacetato di alluminio, fosfato di alluminio, tristearato di alluminio, cloruro di ammonio, carbonato di cobalto, dicloruro di cobalto, gluconato di cobalto, ossido di cobalto, solfato di cobalto, triossido di cobalto, solfato di ferro, terebinthinae laricina, alchilidimetilbetaine di cocco, diprophillina, esetidina, 15-idrossistearato di polietilenglicole, polietilene glicol-7-gliceril-cocoato, stearati di polietilenglicole con 8-40 unità di ossietilene, pretcamide (crotetamide, cropropamide), terpina idrato, balsamum peruvianum, prodotti di ossidazione del terebinthinae oleum, ricini oleum e terebinthinae aetheroleum rectificatum e dicloruro di ferro devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 205 del 22. 7. 1998, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari

2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti

2.2.2. Formamidine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Amitraz	Somma di amitraz e dei metaboliti che contengono la frazione 2,4-DMA, indicata come amitraz	Bovini	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Grasso Fegato Rene Latte Grasso Fegato Rene Latte»	
		Ovini			

2.4. Agenti attivi contro i protozoi

2.4.1. Derivati traiziniici

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Toltrazuril	Toltrazuril sulfone	Polli	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano»
		Tacchino			

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Composti inorganici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Distearato di alluminio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Idrossiacetato di alluminio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Fosfato di alluminio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Tristearato di alluminio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloruro di ammonio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Carbonato di cobalto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dicloruro di cobalto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gluconato di cobalto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ossido di cobalto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Solfato di cobalto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Triossido di cobalto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dicloruro di ferro	Tutte le specie da produzione alimentare	
Solfato di ferro	Tutte le specie da produzione alimentare»	

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Clazuril	Piccione	
Alchidimetilbetaine di cocco	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Diprophillina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Esetidina	Equidi	Esclusivamente ad uso topico
15-idrossistearato di polietilenglicole	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Polietilene glicol-7-gliceril-cocoato	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Stearati di polietilenglicole con 8-40 unità di ossietilene	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente*
Pretcamide (crotetamide e cropropamide)	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	
Terpina idrato	Bovini, suini, ovini, caprini	
6. Sostanze di origine vegetale		
Sostanze farmacologicamente attive		
«Balsamum peruvianum	Specie animale	Altre disposizioni
Prodotti di ossidazione del Terebinthinae oleum	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Ricini oleum	Bovini, suini, ovini, caprini	
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Terebinthinae larcina	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
		Esclusivamente ad uso topico*

REGOLAMENTO (CE) N. 1917/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1998

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1570/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel

commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che la tilmicosina deve essere inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che vitamina D, idrocortisone e alfacalcidolo devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 205 del 22. 7. 1998, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antifettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.4. Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Tilmicosina	Tilmicosina	Polli	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano»

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Alfacalcidolo	Bovini	Da utilizzare esclusivamente in vacche partorienti
Idrocortisone	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico»
Vitamina D	Tutte le specie da produzione alimentare	

REGOLAMENTO (CE) N. 1918/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1998

che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e abroga il regolamento (CE) n. 589/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando che il suddetto regolamento (CE) n. 1706/98 stabilisce, agli articoli da 2 a 4, le concessioni applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dei paesi ACP;

considerando che occorre adottare le modalità d'applicazione delle concessioni summenzionate;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine occorre stabilire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98⁽³⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98⁽⁵⁾;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei

paesi e territori d'oltremare⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 260/98⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti indicati nell'allegato originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98, espressi in tonnellate di carne disossata.

I quantitativi annui dei vari paesi indicati in appresso recano i seguenti numeri d'ordine: il contingente del Botswana 09.4052, quello del Kenia 09.4054, quello del Madagascar 09.4051, quello dello Swaziland 09.4053, quello dello Zimbabwe 09.0455 e quello della Namibia 09.4056.

2. Per l'imputazione sui quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98, 100 kg di carne disossata equivalgono a:

- 130 kg di carne non disossata,
- 260 kg di animali vivi della specie bovina,
- 100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.

Articolo 2

1. Gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono ridotti del 92 % per i prodotti elencati all'allegato e importati ai sensi del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi che superano i limiti indicati nel titolo d'importazione.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 84 del 3. 4. 1996, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

Articolo 3

1. Per i prodotti che beneficiano di una diminuzione dell'importo specifico dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1706/98, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) alla voce «note» e nella casella 20, rispettivamente, una delle seguenti diciture:

- Producto ACP — Reglamentos (CE) n° 1706/98 y (CE) n° 1918/98
- AVS-produkt — forordninger (EF) nr. 1706/98 og (EF) nr. 1918/98
- AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 1706/98 und (EG) Nr. 1918/98
- Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1706/98 και (ΕΚ) αριθ. 1918/98
- ACP product — Regulations (EC) No 1706/98 and (EC) No 1918/98
- Produit ACP — règlements (CE) n° 1706/98 et (CE) n° 1918/98
- Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 1706/98 e (CE) n. 1918/98
- ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 1706/98 en (EG) nr. 1918/98
- Produto ACP — Regulamentos (CE) n° 1706/98 e (CE) n° 1918/98
- AKT-tuote — asetuksset (EY) N:o 1706/98 ja (EY) N:o 1918/98
- AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 1706/98 och (EG) nr 1918/98;

b) nella casella 8, l'indicazione dello Stato di cui il prodotto è originario; il titolo vincola ad importare dallo Stato in questione;

c) nella casella 17, oltre al numero degli animali, il relativo peso vivo.

2. Le domande di titoli possono essere presentate unicamente nei primi dieci giorni di ogni mese.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande ricevibili entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande stesse.

Dette comunicazioni devono specificare, per ciascun paese terzo interessato, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda, ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC.

4. Qualora non siano state presentate domande ricevibili, gli Stati membri devono notificarlo alla Commissione, via telex o telecopiatrice, entro il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 4

1. Per ciascuno dei paesi terzi interessati, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate. Se i quantitativi di prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati richiesti dei titoli superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese, la Commissione determina il quantitativo rimanente.

2. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.

Articolo 5

L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei diritti all'importazione di cui al presente regolamento può aver luogo solo se l'origine dei prodotti di cui trattasi è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori in base alle regole d'origine applicabili ai prodotti in causa, in virtù delle disposizioni del protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione di Lomé, firmata il 15 dicembre 1989.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, sono applicabili le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. I titoli d'importazione conformi al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88. Nessun titolo è comunque valido dopo il 31 dicembre successivo alla data di rilascio.

3. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 589/96 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1706/98

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10
1602 90 61

NB: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 2658/87 del Consejo, modificado (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).

NB: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio modificato (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n° 2658/87 do Conselho, alterado (JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

HUOM: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

Anm: KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 1919/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 1998****recante modifica del regolamento (CE) n. 2139/97 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1996/1997**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 18 e 19,

considerando che il regolamento (CE) n. 2139/97 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato le rese di olive e di olio per le zone omogenee di produzione per la campagna 1996/1997; che, nell'allegato del suddetto regolamento, è stato constatato un errore; che è quindi opportuno correggerlo,

tenuto conto del fatto che gli interessati non hanno ancora percepito l'aiuto alla produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2139/97 è modificato come segue: nell'allegato I, parte C, i dati relativi alla provincia di Samos, sono sostituiti dai dati indicati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 31. 10. 1997, pag. 45.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
 BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Provincia	Zona	kg aceitunas/árbol	kg aceite/100 kg aceitunas
Provins	Zone	kg oliven/træ	kg olie/100 kg oliven
Provinz	Zone	kg Oliven/Baum	kg Öl/100 kg Oliven
Επαρχία	Ζώνη	Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο	Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/ 100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου
Province	Zone	Olives kg/tree	Oil kg/100 kg olives
Province	Zone	kg olives/arbre	kg huile/100 kg olives
Provincia	Zona	kg olive/albero	kg olio/100 kg olive
Provincie	Zone	kg olijven/boom	kg olie/100 kg olijven
Provincia	Zona	kg azeitonas/árvore	kg azeite/100 kg azeitonas
Kunta/Maakunta	Alue	kg oliiveja/puu	kg öljyä/100 kg oliiveja
Kommun/provins	Zon	kg oliver/träd	kg olja/100 kg oliver
«Σάμου	2	15	27»

REGOLAMENTO (CE) N. 1920/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 1998****concernente il rilascio di titoli di importazione per gli originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1137/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 ⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;
considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1137/98 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;
considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 4 settembre 1998 superano il quantitativo massimo mensile

menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di settembre 1998; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 4 settembre 1998 e anteriormente al 2 ottobre 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 9 settembre 1998, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 4 settembre 1998 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 1,00596 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 4 settembre 1998 e anteriormente al 2 ottobre 1998 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 107.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1921/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 1998****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1680/98 ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati

durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 settembre 1998 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di ottobre 1998 possono essere presentate domande di titoli per 1 726,921 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 36.